



ASSOCIAZIONE CANOA CLUB RAPALLO

Via Gerolamo Emiliani 24 B, Segreteria Cell. 3397305125
www.canoaclubrapallo.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CANOA CLUB RAPALLO

COSTITUZIONE

- Art. 1 E' costituita, con Sede in Rapallo una Associazione Sportiva denominata CANOA CLUB RAPALLO.
- Art. 2 L'Associazione ha sede in Rapallo, Via Gerolamo Emiliani 24 B
- Art. 3 I colori dell'Associazione sono: bianco/nero.

SCOPO SOCIALE

- Art. 4 Scopo dell'Associazione è la pratica e la diffusione dello sport della Canoa, ai fini agonistici ed amatoriali. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
- Art. 5 L'associazione, qualora si affiliasse alla federazione Italiana Canoa Kayak, ne accetterà tutte le disposizioni statutarie e regolamentali e riconoscerà nella FICK l'unica autorità nazionale nel settore nel settore canoistico agonistico.

ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

- Art. 6 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Art. 7 L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

SOCI

- Art. 8 I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Onorari
 - Soci Benemeriti
 - Soci Sostenitori
 - Soci Fondatori
 - Soci Ordinari

SOCI ONORARI: quei cittadini italiani e/o stranieri che abbiano tangibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote associative e non hanno diritto di voto nelle Assemblee. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

SOCI BENEMERITI: le persone e gli Enti che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno diritto al voto nelle Assemblee. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

SOCI SOSTENITORI: coloro che con significativi finanziamenti hanno contribuito alla realizzazione alla realizzazione delle attività sportive e promozionali del Circolo. Hanno diritto al voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.

SOCI FONDATORI: quelli che si sono resi promotori della costituzione della Associazione. Pagano le quote sociali, hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI ORDINARI: Pagano la tassa di ammissione e le quote sociali. Se di età superiore ai 18 anni hanno diritto al voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

- Art. 9 Le persone possono far domanda per essere ammesse a far parte dell'Associazione. La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci presentatori. Per i giovani di età inferiore ai 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accettate a sua discrezione ed insindacabile giudizio.

Art. 10 Le quote sociali vengono fissate dall'Assemblea Generale

Art. 11 Il Socio di qualsiasi categoria, che non essendovi lo Statuto ed il Regolamento, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Art.12 Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o essere radiato secondo le norme del presente Statuto. La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento
- c) per radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 13 Il Socio colpito da provvedimento di radiazione potrà ricorrere al Consiglio Direttivo.

Art. 14 Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di:

1. vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali
2. partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione
3. goderne i benefici derivanti dall'appartenenza al Circolo (convenzioni, benefici)
4. utilizzare le strutture sportive del circolo

Art.15 I Soci dovranno pagare le quote sociali o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Regolamento interno.

ORGANI SOCIALI

Art.16 Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri

Art.17 L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o della metà più uno del totale dei Soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento, almeno 15 giorni prima della data scelta per la riunione.

Art. 18 Sono compiti dell'assemblea Ordinaria:

la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri eventuali Organi previsti dallo Statuto:

nomina dei Soci Benemeriti

stabilire l'ammontare delle quote sociali.

Art.19 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.20 Le Assemblee non elettive sono presiedute dal Presidente. in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Consigliere avente maggior anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la Presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti, tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci alla redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto a voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto a voto.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole, di almeno 2/3 del totale di Soci aventi diritto a voto presenti o rappresentati.

Per le modifiche dello Statuto sono richiesti la maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto a voto dell'Associazione.

- Art. 21 Ogni socio ha diritto a un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'associazione. Ogni Socio avente diritto a voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione. Ogni socio votante non può ricevere più di due deleghe. Le elezioni delle cariche sociali devono sempre avvenire a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 22 Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha la seguente attribuzione, facoltà e funzioni:

- a) redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
- c) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) proporre all'assemblea l'importo delle quote associative per le diverse categorie di socie fissarne le modalità di pagamento;
- e) decidere in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci.

- Art. 23 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 elementi (sempre in numero dispari).

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili

Nella prima riunione convocata dal Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il o i Vice Presidente, il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggior anzianità di Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

- Art.24 Le cariche elettive sono onorifiche.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva.

IL PRESIDENTE

- Art.25 Il Presidente dell'Associazione rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci, dichiara aperte le Assemblee.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 26 Il Vice presidente Vicario, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

IL SEGRETARIO

Art. 27 Il Segretario collabora con il Presidente e cura le esecuzioni del Consiglio Direttivo, redige il verbali delle Assemblee.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.28 Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea. I Revisori dei Conti, eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 Il Collegio di Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da 3 membri. Il Collegio è competente a giudicare tutte le le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le dovute sanzioni. Il dispositivo delle deliberazioni sarà affisso nella Sede Sociale. Contro le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri, può essere interposto appello al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di affissione del dispositivo nella Sede Sociale.

NORME DISCIPLINARI

Art. 30 è passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di Socio. Le sanzioni disciplinari sono:

1. il richiamo scritto
2. la sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno
3. l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o di altro genere,
4. la radiazione

SCIoglimento

Art. 31 L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti validi.